

COMUNE DI BOLOGNA
Regolamento della
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione - Natura giuridica dell'Istituzione)

Art. 2 (Finalità)

Art. 3 (Articolazione del sistema dei musei, delle sedi espositive e dei servizi dell'Istituzione)

Art. 4 (Principi di gestione)

Art. 5 (Capacità negoziale)

Art. 6 (Servizi e accesso alle strutture)

TITOLO II - ORGANI DELL'ISTITUZIONE E RELAZIONI CON IL COMUNE

CAPO I - Organi

Art. 7 (Organi dell'Istituzione)

CAPO II - Consiglio di Amministrazione

Art. 8 (Composizione e nomina)

Art. 9 (Decadenza e dimissioni)

Art. 10 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Art. 11 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Art. 12 (Sedute)

Art. 13 (Poteri sostitutivi e scioglimento)

CAPO III - Il Presidente

Art. 14 (Nomina e attribuzioni)

CAPO IV - Il Direttore

Art. 15 (Nomina e competenze)

TITOLO III - PERSONALE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16 (Personale dell'Istituzione)

Art. 17 (Coordinamento dei responsabili delle aree disciplinari e dei servizi)

Art. 18 (Bilancio e gestione finanziaria)

TITOLO IV - STRUTTURA DELL'ISTITUZIONE

Art. 19 (Struttura dell'Istituzione)

Art. 20 (Obiettivi e standard di servizio)

Art. 21 (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 22 (Entrata in vigore e abrogazioni)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **(Denominazione - Natura giuridica dell'Istituzione)**

1. E' costituita la "Istituzione Bologna Musei", ai sensi degli artt. 112-114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e degli artt. 55-58 dello Statuto del Comune di Bologna.
2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione e il coordinamento del sistema museale comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento.

Articolo 2 **(Finalità)**

1. L'Istituzione 'Bologna Musei' realizza le proprie finalità tramite la gestione dei musei, delle sedi espositive e dei servizi in una logica di sistema. L'Istituzione, in piena adesione ai principi espressi dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio", Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sue successive modifiche ed integrazioni, (di seguito "Codice") e alla definizione di museo indicata all'art. 2, comma 1 dello Statuto dell'ICOM (International Council of Museums, Organizzazione internazionale non governativa dei Musei associata all'UNESCO e Organismo consultivo dell'ONU), si caratterizza come strumento per la gestione coordinata dei musei, definiti come soggetto "permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperto al pubblico, che compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente: le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone ai fini di studio, educazione e diletto"; garantisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale assicurando e sostenendo la sua conservazione e favorendone la pubblica fruizione.
2. L'Istituzione cura e promuove:
 - a) la ricerca, l'acquisizione, l'inventariazione, la catalogazione, la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione e lo studio del patrimonio dei musei ad essa afferenti ;
 - b) l'impulso all'incremento del patrimonio artistico, storico, scientifico e tecnologico del Comune;
 - c) lo sviluppo della ricerca, della documentazione e dell'informazione sul patrimonio museale ad essa efferente;
 - d) la valorizzazione, la promozione, la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale della città per la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali anche attraverso forme di sperimentazione e innovazione;
 - e) la programmazione, progettazione e realizzazione di mostre, incontri, seminari, convegni e eventi culturali in genere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
 - f) l'offerta e la promozione di attività educative, divulgative e didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione, università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, nonché di istituti e associazioni dedite all'educazione permanente;
 - g) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo;
 - h) la partecipazione al sistema integrato dei musei del territorio metropolitano e al sistema di relazioni, e la collaborazione con istituzioni, enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore culturale a livello locale, nazionale ed internazionale;
 - i) la collaborazione con i settori dell'Amministrazione comunale nella conservazione dei beni

culturali del Comune, in accordo con gli enti e gli uffici competenti per la tutela;

l) un costante aggiornamento sulle ricerche e le tecnologie contemporanee anche attraverso attività laboratoriali;

m) rapporti con eventuali forme associative pubbliche e private operanti nei settori omologhi a quelli delle varie aree culturali interessate aventi, come proprio scopo, il sostegno all'attività culturale dell'Istituzione.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi l'Istituzione opera in collegamento e in collaborazione con le altre istituzioni culturali del Comune di Bologna, nonché con altri enti locali, organi statali e comunitari, istituzioni italiane e straniere e con soggetti privati.

Articolo 3

(Articolazione del sistema dei musei, delle sedi espositive e dei servizi dell'Istituzione)

1. I musei, le sedi espositive e i servizi dell'Istituzione contribuiscono, nel loro complesso, al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. A tale scopo vengono accorpate per aree disciplinari - cui sono preposti responsabili con specifiche competenze - che operano secondo le modalità organizzative più opportune al conseguimento della propria missione e della finalità comune.

2. I musei, le collezioni e le sedi espositive di competenza dell'Istituzione stessa sono:

- a) Museo Civico Archeologico
- b) Museo Civico Medievale
- c) Collezioni Comunali d'Arte
- d) Museo Davia-Bargellini
- e) Museo del Patrimonio Industriale
- f) Museo e Biblioteca del Risorgimento
- g) Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna
- h) Mambo
- i) Museo Morandi, collezione
- l) Museo Morandi, casa
- m) Villa delle Rose
- n) Museo per la memoria di Ustica
- o) Museo Storico Didattico della Tappezzeria

Articolo 4

(Principi di gestione)

1. L'Istituzione gode di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria nell'esercizio dei compiti ad essa affidati e organizza la sua attività in base a criteri di efficacia, efficienza e economicità, con l'obbligo del pareggio del bilancio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 114 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto Comunale.

2. In particolare, nelle forme indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento, è assicurata all'Istituzione la dotazione e conseguente gestione delle risorse del personale, reali, patrimoniali e finanziarie occorrenti ad esercitare le attività affidate.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Istituzione dispone:

- a) di un trasferimento finanziario annuo appositamente iscritto nel bilancio comunale;
- b) di entrate proprie, costituite da proventi direttamente derivanti da sue specifiche attività;
- c) di contributi, lasciati e di ogni altra risorsa eventualmente messi a disposizione da terzi (sia pubblici sia privati) per lo svolgimento del servizio, ivi compresi i contributi statali, regionali,

provinciali e di fondazioni bancarie. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio dell'Istituzione e sono da questa accertate e riscosse.

4. L'Istituzione è abilitata, sulla base degli accordi, in essere o futuri, costitutivi della Città Metropolitana ovvero tramite apposite convenzioni idonee a regolamentare le specifiche modalità operative, ad assumere la delega per l'esercizio gestionale di funzioni attinenti ai servizi museali di altri enti, previa autorizzazione della Giunta comunale.

Articolo 5 (Capacità negoziale)

1. L'Istituzione ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento dei compiti che le sono stati affidati e, in particolare, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli Organi di governo comunali e della disciplina dettata dallo Statuto e dal presente Regolamento, possiede la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere, nonché di accettare doni di opere e materiali documentari (compresi archivi privati) e altre risorse strumentali. Fatte salve norme regolamentari specifiche, l'attività contrattuale delle Istituzioni è disciplinata dalle norme che regolano l'attività del Comune di Bologna.

Articolo 6 (Servizi e accesso alle strutture)

1. L'Istituzione organizza la gestione dei musei, delle sedi espositive e dei servizi che le sono affidati, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in base a quanto definito nel piano programma triennale il quale, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera c), dello Statuto comunale, deve specificare i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie a tal fine.

2. L'accesso del pubblico alle strutture è disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

TITOLO II ORGANI DELL'ISTITUZIONE E RELAZIONI CON IL COMUNE

Capo I Organi

Articolo 7 (Organi dell'Istituzione)

1. Sono organi dell'Istituzione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Direttore.

2. Gli Organi dell'Istituzione, nell'ambito delle proprie competenze, hanno la capacità di proporre agli Organi comunali l'adozione di ogni atto che reputino opportuno al miglior perseguimento delle finalità dell'Istituzione.

Capo II

Consiglio di Amministrazione

Articolo 8

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco all'inizio del mandato amministrativo e per tutta la durata dello stesso, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 dello Statuto comunale. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza dei consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori che dovrà avvenire con le modalità ed entro i termini fissati dalla vigente normativa.
2. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco nomina in sostituzione nuovi Consiglieri, che restano in carica sino alla conclusione del suo mandato.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili nei limiti di quanto stabilito dagli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale per i propri enti ed organismi partecipati ed esercitano le loro funzioni gratuitamente.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione. Hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per missioni nelle forme e nei modi consentiti dalla legge per gli amministratori del Comune. Le suddette indennità e i rimborsi spese sono a carico dell'Istituzione.

Articolo 9

(Decadenza e dimissioni)

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente a tre sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima seduta utile.
2. Nel caso di decadenza o dimissioni di talun membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco.
3. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei suoi membri. Sino alla nomina dei successivi organi, i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono attribuiti rispettivamente alla Giunta e al Sindaco.

Articolo 10

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli orientamenti espressi dagli Organi di governo del Comune, ha poteri di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Istituzione; delibera sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore, e in particolare adotta gli atti di cui all'articolo 58, comma 1, dello Statuto e impartisce direttive di carattere generale; regola inoltre gli eventuali rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Istituzione.
2. L'elenco degli atti del Consiglio non sottoposti all'approvazione della Giunta o del Consiglio Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o statutarie, è trasmesso, con cadenza mensile, alla Segreteria Generale che provvede al successivo invio per informazione agli Organi del

Comune.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o altro componente del Consiglio d'Amministrazione, parte dei suoi poteri, determinandone l'ambito.

Articolo 11 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e comunque quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri o il Direttore, oppure su richiesta del Sindaco.

2. In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco o l'Assessore delegato.

3. L'avviso di convocazione, recante il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione del Consiglio avviene a mezzo di avviso da recapitarsi a mano, a mezzo del servizio postale o per via telematica.

4. In caso d'urgenza, le convocazioni possono essere inoltrate, anche con telegramma, fino a 24 ore prima della seduta.

Articolo 12 (Sedute)

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore. Il Consiglio può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

2. Le sedute sono valide quando intervengono almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese; vengono assunte con voto segreto quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

3. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Direttore, in funzione di Segretario, che può avvalersi dell'opera di un dipendente di propria fiducia.

Articolo 13 (Poteri sostitutivi e scioglimento)

1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluno degli obblighi previsti dall'articolo 58 dello Statuto del Comune, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio entro tale termine non abbia ottemperato, il Sindaco assume poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla predisposizione degli atti e alla loro approvazione.

2. Ove il Sindaco debba esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 1, può sospendere dalle funzioni il Consiglio di Amministrazione e avviare contestualmente le procedure di scioglimento anticipato o di revoca e quelle di nomina di un nuovo Consiglio o sua reintegrazione.

3. Il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione in caso di grave irregolarità nella gestione, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Istituzione medesima. Sino alla nomina dei successivi organi i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono attribuiti rispettivamente alla Giunta e al Sindaco.

Capo III

Il Presidente

Articolo 14 **(Nomina e attribuzioni)**

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco. Può sempre essere revocato con atto motivato, contestualmente alla nomina del successore.
2. Il Presidente rappresenta l'Istituzione, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello Statuto del Comune, e sovrintende al suo corretto funzionamento, verificando l'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Spetta inoltre al Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - b) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile.
4. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente o impedito, assume le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.
5. Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, assume la funzione di Presidente, in attesa che il Sindaco provveda alla nomina del sostituto, il Consigliere più anziano di età.

Capo IV

Il Direttore

Articolo 15 **(Nomina e competenze)**

1. Il Direttore è nominato dal Sindaco, in conformità al disposto dell'articolo 57 dello Statuto del Comune e sentito il Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, in coerenza con quanto disposto per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali del Comune; deve essere in possesso di adeguata qualificazione e provata esperienza professionale nel settore culturale, sia museale che gestionale.
2. La valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore anche ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio, è effettuata in coerenza con quanto disposto per i dirigenti del Comune.

TITOLO III

PERSONALE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 16 **(Personale dell'Istituzione)**

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituzione potrà utilizzare:
 - a) personale comunale appositamente assegnato;
 - b) personale comandato o distaccato da altri Enti;
 - c) personale volontario, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge (volontari del servizio civile, ecc.)

- d) tirocinanti, titolari di borse di studio, stagisti, ecc., sulla base di specifiche convenzioni. Spetta al Direttore, in relazione agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione sui servizi da prestarsi, determinare l'orario giornaliero di lavoro, che potrà prevedere prestazioni serali, notturne e festive nel quadro della vigente regolamentazione contrattuale.
2. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Istituzione sono quelli stabiliti per i dipendenti del Comune.
 3. L'attribuzione del trattamento accessorio ed incentivante previsti al personale compete al Direttore, in raccordo con le strutture competenti dell'Amministrazione Comunale. Tale trattamento può tenere conto dei benefici derivanti all'Istituzione dai proventi per sponsorizzazioni, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state assegnate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
 4. L'Istituzione concorda con il Comune l'attività di aggiornamento e formazione professionale del personale.
 5. Per quanto non esplicitamente previsto in materia di personale, si applicheranno i vigenti accordi contrattuali nazionale ed aziendali.

Articolo 17

(Coordinamento dei responsabili delle aree disciplinari e dei servizi)

1. Il Direttore è coadiuvato nella gestione e nella programmazione dell'attività dell'Istituzione dai responsabili delle aree disciplinari individuate ai sensi dei precedenti Artt. 3 e 15, che riunisce periodicamente per esaminare i problemi di ordine tecnico ed economico inerenti alla conduzione dell'Istituzione, discutere gli obiettivi, valutare i risultati conseguiti, individuare i fabbisogni formativi del personale da segnalare ai competenti servizi comunali.
2. I responsabili delle aree disciplinari, dei musei, delle sedi espositive e dei servizi, concorrono alla realizzazione degli obiettivi assegnati, nell'ambito delle deleghe di funzioni che saranno conferite loro dal direttore dell'istituzione.

Articolo 18

(Bilancio e gestione finanziaria)

1. La gestione finanziaria dell'istituzione si svolge in base alle norme vigenti per l'Amministrazione comunale in quanto compatibili con le modalità organizzative dell'Istituzione. L'Istituzione ispira la propria gestione al principio della programmazione e delibera il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale triennale, in linea con quello del Comune. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Il bilancio finanziario ha natura autorizzativa e costituisce il presupposto affinché il Direttore possa procedere con l'impegno delle spese.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta, con congruo anticipo rispetto la presentazione della proposta di bilancio da parte della Giunta, la proposta di piano programma dell'Istituzione relativa al triennio successivo. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio comunale di previsione, il Consiglio di Amministrazione approva il piano programma, in coerenza con le risorse finanziarie attribuite all'Istituzione dal medesimo bilancio, ed approva il bilancio di previsione dell'Istituzione connesso a tale piano, da trasmettere al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto del Comune, per l'approvazione. Il bilancio di previsione dell'Istituzione diviene esecutivo con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Il bilancio è vincolato all'obbligo del pareggio e all'equilibrio tra entrate e uscite.
4. La gestione di bilancio è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 58, comma 2, dello Statuto del Comune; il Direttore e gli uffici dell'Istituzione sono tenuti a fornire all'organo di revisione ogni collaborazione utile all'espletamento della funzione dell'Istituto.
5. Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni di bilancio che durante l'anno finanziario si rendono opportune e le trasmette, per informazione, al Direttore della struttura apicale di riferimento. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto comunale sono sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale le variazioni di bilancio, ad esclusione di quelle connesse all'acquisizione di entrate comunali le cui destinazioni e finalità siano esplicitate in atti del Consiglio comunale o della Giunta, che deliberi preventivamente prelievi dal fondo di riserva. Sono di competenza degli organi dell'Istituzione le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, in applicazione dell'art. 175, commi 5 bis e 5 quater, d.legisl. n.267/2000.
6. Le risorse assegnate dal Comune, previste dall'art.4 del presente Regolamento, sono trasferite entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio del bilancio comunale, si applicano le medesime disposizioni previste per la gestione finanziaria del suddetto bilancio, come disposto dall'art. 163 del TUEL.
7. Per il servizio di tesoreria e di cassa, l'Istituzione si avvale dell'Istituto di Credito tesoriere del Comune.
8. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro tempi congrui con il termine di approvazione del rendiconto del Comune, il rendiconto relativo all'anno precedente, su proposta del Direttore corredata di una relazione sull'attività svolta e previo esame dell'apposita relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto di gestione è trasmesso al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 58, comma 1, dello Statuto del Comune, per l'approvazione.

TITOLO IV

STRUTTURA DELL'ISTITUZIONE

Articolo 19

(Struttura dell'Istituzione)

1. Fanno parte dell'Istituzione i musei, le sedi espositive e i servizi indicati all'art.21 del presente Regolamento; previo apposito provvedimento della Giunta Comunale, altri musei, collezioni, sedi espositive e servizi potranno successivamente confluire nell'Istituzione.

L'apertura di nuove strutture e la chiusura o l'accorpamento di strutture preesistenti vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore dell'Istituzione; la delibera viene sottoposta alla Giunta Comunale per la sua approvazione, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto, previa informazione alla Commissione Consiliare competente per materia.

Articolo 20

(Obiettivi e standard di servizio)

1. Le strutture operative in cui si articola il servizio sono organizzate secondo specifici regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione, e norme di funzionamento, redatti secondo le normative nazionali e regionali, tenendo conto degli obiettivi generali e articolati sulla base della tipologia dei singoli musei, sedi espositive e servizi.

2. Gli obiettivi e gli standard di prestazione dei servizi, con particolare riguardo al pubblico dei

musei, sono periodicamente aggiornati e adeguati alle normative vigenti e alle linee d'indirizzo stabilite dagli organi comunali.

3. L'Istituzione provvede ad accertare periodicamente il grado di soddisfazione degli utenti sulla qualità del servizio reso. A tal fine l'Istituzione può servirsi della collaborazione di enti, associazioni professionali o di utenti o di altre organizzazioni di cittadini, nonché di singoli gruppi o persone.

Articolo 21

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Vengono assegnati alla Istituzione i beni immobili, le raccolte, i beni e le risorse finanziarie precedentemente afferenti all'Istituzione Musei Civici di Bologna e all'Istituzione Galleria comunale d'Arte Moderna di Bologna

2. Vengono fatte salve le convenzioni, gli accordi e ogni altro rapporto instaurato dalle due Istituzioni con Enti pubblici e privati, riguardanti le collezioni e le sedi espositive afferenti all'Istituzione "Bologna Musei", che subentrerà nei rapporti in essere.

3. Fino all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di nuovi Regolamenti interni e per il servizio al pubblico, restano in vigore le disposizioni vigenti per le singole collezioni e sedi espositive, per quanto non previsto dal presente Regolamento o non in contrasto con esso.

Articolo 22

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il Presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che costituisce l'Istituzione e ne approva il Regolamento.

2. Sono abrogati il regolamento della Istituzione Musei Civici di Bologna e il Regolamento dell'Istituzione Galleria comunale d'Arte Moderna di Bologna di cui alle deliberazioni O.d.G. n.130/2008 e O.d.G. n.308/1994 e successive modificazioni.